



# COMUNE DI MONTASOLA

## PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575  
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

### COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 15</b> <b>Del 21.05.2022</b>	<b><u>OGGETTO:</u>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ALIQUOTE PER L' ANNO 2022. DETERMINAZIONI.</b>
---------------------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno VENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 14:50 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ORDINARIA ed in prima convocazione:  
Risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
<b>LETI VINCENZO</b>		X
<b>CANALI MIRKO</b>	X	
<b>CAVANNA CESARE</b>	X	
<b>COLLETTI ANGELO</b>	X	
<b>FIorentini SOFIA</b>	X	
<b>GIANI CONTINI VERONICA</b>		X
<b>MOSA EMILIANO</b>	X	
<b>ONELLI MAURIZIO</b>	X	
<b>PLACIDI ANDREA</b>	X	
<b>QUINTILI FABIO</b>	X	
<b>STRACCHI MARIA TERESA</b>		X

**TOT. PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 3**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Di Trollo Filma.

Il Sig. Colletti Angelo, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto:



# COMUNE DI MONTASOLA

## PROVINCIA DI RIETI

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575  
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

### **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ALIQUOTE PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONI.**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296, che dispone che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, mentre in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";

Visto il Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021 (c.d. Decreto Sostegni), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021 il quale all'art. 30 comma 4 prevede "Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.";

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato il comma 3 dell'art. 78 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito in L.13/10/2020 n. 126, che determinava già per l'anno 2020 la cancellazione della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili di cui al comma 1 lettera d) della medesima legge, disponendo altresì anche per gli anni 2021 e 2022 che tale imposta non è dovuta, prevedendo il ristoro delle minori entrate derivanti dall'applicazione della suddetta misura;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

Dato Atto che il Comune di Montasola ricade nelle aree "montane" o "di collina" delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ed individuate nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e che pertanto i terreni agricoli ivi ricadenti restano esclusi dalla imposizione dell'IMU come stabilito dall'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), che prevede per l'anno 2022 una riduzione al 37,5 % dell'IMU dovuta dai pensionati esteri in regime di C.C. n. 4 del 26-01-2022 convenzione internazionale con l'Italia (la riduzione d'imposta passa dal 50% al 62,5%)

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede la riduzione della base imponibile del 50%:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di

cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio

comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Visto il comma 783 della Legge 160/2019, secondo il quale resta fermo ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, come modificata dal comma 851 della Legge 160/2019, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI, derivante dall'applicazione delle agevolazioni IMU introdotte dalla Legge 208/2015;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 25.07.2020 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della nuova disciplina dell'IMU;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2021 con la quale sono state approvate le aliquote IMU 2021;

Considerato che è necessario procedere all'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2022;

Ritenuto, per quanto sopra richiamato, di determinare per l'anno 2022 le aliquote IMU come di seguito riportate:

Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7)	Categoria catastale A1, A8, A9	6,00‰ Detrazione € 200,00
Fabbricati categorie catastali A, B, C	Categoria catastale A, B, C	10,6‰
Fabbricati categoria catastale D	Categoria Catastale D escluso D10	10,6‰
Terreni edificabili		10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 efabbricati con annotazione di ruralità)		Esenti
Fabbricati bene merce delle imprese costruttrici		Esenti (per legge)
Terreni agricoli		Esenti per legge Comune Montano

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Preso atto che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati determinati con deliberazione di C.C., approvata nella stessa seduta, n. 17 del 21.05.2022

Richiamati i commi 756, 757 e 767, dell'art. 1, della Legge 160/2019 relativi alla diversificazione delle aliquote, alla elaborazione del prospetto delle aliquote e all'inserimento della deliberazione di approvazione delle aliquote, oltre che agli obblighi di pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente entro il 14 ottobre e il 28 ottobre dello stesso anno a cui si riferiscono le aliquote deliberate, e anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Vista la risoluzione n. 1/DF del MEF pubblicata il 18/02/2020 che chiarisce, in merito alle disposizioni contenute nei predetti commi, la decorrenza dall'anno 2021 ed in ogni caso solo in seguito all'adozione di apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote IMU secondo le fattispecie individuate dal medesimo decreto;

Considerato che ad oggi non è ancora stato emanato il summenzionato decreto e che pertanto nell'anno 2022, l'Ente può aumentare le aliquote fino al limite massimo previsto dalla normativa IMU vigente e che la limitazione al potere di diversificazione delle aliquote opererà solo a seguito della pubblicazione del decreto, a prescindere da quando avvenga, pertanto la presente deliberazione viene adottata riservandosi di verificare, alla luce dell'emanando decreto, la coerenza con le prescrizioni che saranno ivi indicate;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale;

#### DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2022 le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni IMU come di seguito riportate:

Abitazione principale e relative pertinenze(nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7)	Categoria catastale A1, A8, A9	6,00‰ Detrazione € 200,00
Fabbricati categorie catastali A, B, C	Categoria catastale A, B, C	10,6‰
Fabbricati categoria catastale D	Categoria Catastale D escluso D10	10,6‰
Terreni edificabili		10,6‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale (D/10 e fabbricati con annotazione di ruralità)		Esenti
Fabbricati bene merce delle imprese costruttrici		Esenti (per legge)
Terreni agricoli		Esenti per legge Comune Montano

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 2. di dare atto che i valori attribuiti alle aree fabbricabili sono stati determinati con deliberazione di C.C., approvata nella stessa seduta, n. 17 del 21.05.2022;
- 3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2022 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;
- 4. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2022** per la relativa pubblicazione entro il **28 ottobre 2022**;
- 5. di dichiarare, a seguito di votazione separata, con voti unanimi legalmente espressi

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



**COMUNE DI MONTASOLA**  
**PROVINCIA DI RIETI**

P.zza S. Pietro, 1 – 02040 Montasola (RI) – Codice Fiscale: 00111190575  
Mail:ragioneria@comune.montasola.ri.it - Tel 0746/675177

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE PER L'ANNO 2022. DETERMINAZIONI.**

**UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Ragioneria**

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. 267/2000;  
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto.

**Il Responsabile del servizio Interessato** Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il parere:  
FAVOREVOLE.  
Data 14.05.2022

**Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni**

**Il Responsabile di Ragioneria** Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime il parere:  
FAVOREVOLE  
Data 14.05.2022

**Il responsabile: F.to Dott.ssa Maria Antonietta Riccioni**

Copia conforme all'originale

Dott.ssa Filma Di Trolio

Il presente verbale viene così sottoscritto

Letto confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
**F.to COLLETTI ANGELO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa DI TROLIO Filma**

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 viene pubblicata all'albo pretorio online ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi .

Montasola, 04 Giugno 2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Di Trolio Filma**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134, D.Lgs. 18.8.2000 n.267)**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Montasola, 04 Giugno 2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to Dott.ssa Di Trolio Filma**

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Montasola, 04 Giugno 2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Dott.ssa Di Trolio Filma**

---